COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 48 DEL 29/09/2026

Comune di Padova

OGGETTO: Attuazione del progetto MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027.
ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia che, nonostante si assista ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, le polveri PM10 rimangono un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;

- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;

- il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, il quale definisce un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali, prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada, ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto ed alle attività agricole e zootecniche, nel semestre invernale di ogni anno, modulate dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta 1 "arancio" e allerta 2 "rosso" per il PM10;

- la Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29 dicembre 2020, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012. Il Comune di Padova risulta nell'"IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento dei valori limiti giornalieri delle polveri sottili, integrando e rafforzando quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano con misure addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, alcune delle quali estese a tutto il territorio regionale; la validità delle misure in esso previste è stata estesa, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;

- l'ulteriore Aggiornamento del P.R.T.R.A., con Deliberazione di Giunta n. 377 del 15 aprile 2025, in ottemperanza al D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), il quale ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. L'Aggiornamento del Piano del 2025 mette a sistema i provvedimenti programmatici adottati dalla Regione del Veneto, in particolare l'Accordo di Bacino Padano e il Pacchetto di misure straordinarie, confermando gli ambiti prioritari di intervento (il settore residenziale, legato in particolare alla combustione di biomasse legnose, il settore dei trasporti stradali, il comparto agro-zootecnico) e potenzia le misure da adottare da parte dei vari soggetti competenti, inclusi i Comuni, per raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2030. Tale Aggiornamento di Piano costituisce il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria individuati dalla nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881);
- tra le misure dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025 volte alla riduzione delle emissioni del settore dei trasporti:
    - l'Azione Operativa T.3.a dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, relativa alla limitazione della circolazione nella quale è prevista, quale misura strutturale a partire dal 1° ottobre 2025 la limitazione della circolazione agli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e trasporto merci di categoria N (N1, N2, N3) con motori alimentati a gasolio classificati Euro 5, nonché agli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e trasporto merci di categoria N (N1, N2, N3) con motori alimentati a benzina/GPL, benzina/metano, metano, gasolio/GPL, gasolio/metano classificati EURO 0 ed EURO 1;
    - l'Azione Operativa T.3.b dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, relativa alla realizzazione del progetto MoVe-In per i Comuni soggetti alle limitazioni del traffico di cui alla scheda T.3.a del medesimo Allegato;
- con Deliberazione di Giunta n. 1005 del 2 settembre 2025 il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale della circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 con il livello verde, dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti e la facoltà per le Regioni di prescindere dall'inserimento della suddetta limitazione nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti da approvare entro il 1° ottobre 2026, recependo quanto previsto dal D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con Legge 18 luglio 2025, n. 105. La Regione ha successivamente chiarito ai Tavoli Tecnici Zonali Provinciali, con nota prot. n. 459766 del 16 settembre 2025, che il differimento riguarda tutti i veicoli categoria M (M1, M2, M3)
    - con Legge Regionale n. 22 del 15 settembre 2026, l'ulteriore differimento al 1° ottobre 2027 dell'entrata in vigore della limitazione di cui sopra, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, subordinatamente all'adozione da parte della Giunta regionale di misure compensative idonee a compensare la perdita di beneficio emissivo dovuta al rinvio del blocco degli Euro 5 diesel;
    - con Deliberazione di Giunta n. 1024 del 18 settembre 2026, il pacchetto integrato di misure temporanee da attuarsi nel periodo 1° ottobre 2026 - 30 aprile 2027 in luogo dell'applicazione, nel medesimo periodo, della misura strutturale della limitazione della circolazione dei veicoli euro 5 diesel nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, suddivise in:

- misure compensative a carattere cogente, idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo dal 1°ottobre 2026 al 30 aprile 2027, consistenti nell'estensione di un'ora dell'arco temporale in cui vige la limitazione della circolazione ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I all'aggiornamento del P.R.T.R.A. con ridefinizione della fascia oraria in 8:30 - 19:30, per tutti i livelli di allerta, escluse le domeniche ecologiche, nella riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027 limitatamente ad alcune categorie di edifici e agli impianti termici alimentati a combustibili fossili e a biomassa, e rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa nei giorni di allerta arancio e rosso;
- in misure di accompagnamento a carattere facoltativo ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti, consistenti nel potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico nei giorni di allerta arancio e rosso, nel lavaggio delle strade a maggior traffico secondo specifiche indicazioni, nel potenziamento dell'incentivazione al Bike to work;

VISTO che la Regione Veneto ha approvato altresì:

- con Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23 agosto 2022 l'avvio del progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), iniziativa già implementata dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25 febbraio 2019, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare e quale modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato;
- con Legge Regionale n. 24 del 12 settembre 2023 la possibilità di attuare il P.R.T.R.A. anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino padano e di avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, garantendo che il trattamento dei dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare sia a norma e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1143 del 19 settembre 2023 lo schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia per l'estensione del progetto MoVe-In al territorio regionale, lo schema dell'atto di nomina dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A. S.p.A.) quale responsabile del trattamento dei dati personali e le modalità di trattamento dei dati personali; il predetto accordo tra Regione Veneto e Regione Lombardia è stato sottoscritto il 12 ottobre 2023;
- con la Deliberazione di Giunta n. 1279 del 25 ottobre 2023 l'avviso pubblico per l'accreditamento degli operatori dei Telematic Service Providers (TSP), che realizzano le attività telematiche finalizzate all'attuazione del progetto Move-In, nonché lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e gli stessi TSP;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20 novembre 2023 i documenti tecnici necessari all'avvio del servizio MoVe-In, i quali prevedono in particolare:
  - la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio MoVe-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;
  - che i veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione, secondo l'Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, che aderiranno volontariamente all'iniziativa, dovranno installare sul proprio veicolo una scatola nera (black-box) per rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare a un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata e potranno circolare solo in caso di allerta colore "verde" e comunque entro la specifica soglia chilometrica annua, secondo le modalità operative indicate dalla Regione Veneto;
  - l'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;

- i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;
- il monitoraggio dei chilometri percorsi non solo nell'area di applicazione delle misure di limitazione strutturali alla circolazione, ma sull'intero territorio dei comuni aderenti al MoVe-In e oggetto di limitazioni e, temporalmente, in tutti i giorni dell'anno, 24 ore/giorno (ossia non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
- che, all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio da parte dell'utente;
- che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione - allerta colore "arancio" e "rosso" e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica Ordinanza;
- che per espletare la sua efficacia, il progetto MoVe-In richiede ai Comuni, che attuano le limitazioni della circolazione in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria e che aderiscono al progetto, l'emanazione di una specifica Ordinanza;

- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 8 del 12 gennaio 2024 e successive modifiche con D.D.R. n. 20 del 29 gennaio 2024, D.D.R. n. 238 del 2 agosto 2024, D.D.R. 337 del 15 novembre 2024, D.D.R. n. 324 del 29 settembre 2025 il territorio di applicazione del progetto MoVe-In in Veneto, predisposto sulla base dei Comuni che hanno manifestato la propria volontà di adesione al servizio, e la rettifica per mero errore materiale dell'allegato D al Decreto n. 230/2023;
- con Deliberazione della Giunta n. 1122 del 22 settembre 2025 la prosecuzione del sistema MoVe-In per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, in attuazione dell'azione operativa T.3.b dell'Allegato A1 del vigente P.R.T.R.A. e l'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante la condivisione del sistema integrato MoVe-In;
- con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29 settembre 2025, l'aggiornamento dei documenti inerenti alla descrizione del servizio, all'individuazione dei territori in cui sarà possibile attivarlo, alle soglie chilometriche annuali e ai criteri di premialità degli stili di guida virtuosi;

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 - "Normativa generale di Piano" della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del P.R.T.R.A., sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

TENUTO, ALTRESÌ, CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21 settembre 2023 e del 23 settembre 2024 e negli incontri tecnico-operativi del 4 dicembre 2023, del 26 gennaio 2024, del 9 febbraio 2024 di cui al materiale relativo trasmesso con prot. n. 053761 del 30 gennaio 2024, prot. n. 095193 del 15 febbraio 2024 e negli incontri tecnici del C.I.S. del 14/09/2026 e 21/09/2026, nonché dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale nell'incontro del 18 dicembre 2023 di cui al materiale relativo trasmesso con prot. n. 0575871 del 19 dicembre 2023, al fine di illustrare il progetto e auspicare un'adesione numerosa da parte dei comuni al progetto MoVe-In;
- della richiesta da parte della Regione Veneto con nota prot. n. 0623465 del 20 novembre 2023 di adesione dei Comuni interessati al servizio Move-In;

- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 12 dicembre 2023 relativamente all'adesione del Comune di Padova al progetto MoVe-In e della successiva comunicazione di adesione al progetto con nota prot. n. 0571625 del 15 dicembre 2023, indirizzata alla Regione Veneto;
- della comunicazione da parte della Regione Veneto, con nota prot. n. 0095193 del 15 febbraio 2024, di avvio del progetto MoVe-In dal giorno 19 febbraio 2024;
- delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale negli incontri del 2 settembre 2026 e dell'8 settembre 2026, in merito alle misure previste dal Piano ed in particolare a quelle da adottare a partire dal 1° ottobre 2026 riguardo anche alla limitazione della circolazione stradale, alle domeniche ecologiche nonché al progetto MoVe-In;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 22 settembre 2026 relativamente alle suddette misure ed alla loro applicazione nel territorio comunale, compreso il MoVe-In;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 30 settembre 2025 relativa all'attuazione del progetto MoVe-In sul territorio comunale nel periodo dal 1°ottobre 2025 al 30 settembre 2026;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria dare attuazione alle nuove disposizioni regionali, in base alle indicazioni provinciali e alle competenze comunali, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente alla realizzazione delle misure, adottando specifico provvedimento per l'attuazione del progetto MoVe-In nel territorio comunale dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, secondo quanto previsto dal suddetto Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20 novembre 2023, dall'Aggiornamento del P.R.T.R.A. (scheda T.3.b dell'Allegato A1 della D.G.R.V n. 377/2025), dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 22 settembre 2025, Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29 settembre 2025 e successive disposizioni regionali;

VISTI i pareri favorevoli espressi:
- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 29/09/2026;
- dal Settore Polizia Locale con nota in data 28/09/2026;

VISTI altresì:
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- le ordinanze del Sindaco aventi oggetto "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027" e "Istituzione delle domeniche ecologiche del 04/10/2026, 08/11/2026, 06/12/2026, 24/01/2027, 28/02/2027, 14/03/2027, 18/04/2027". Chiusura temporanea al traffico veicolare del Centro Storico.";

O R D I N A

1. è consentita la circolazione in tutto il territorio comunale, compresa l'area interessata dalle limitazioni strutturali della circolazione adottate con Ordinanza del Sindaco in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai sensi della D.G.R.V. n. 377/2025, della L.R. n. 22 del 15/09/2026 e della D.G.R.V. n. 1024 del 18/09/2026, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità

operative descritte nel D.D.R. n. 230 del 20 novembre 2023, nella D.G.R.V. n. 1122 del 22 settembre 2025, nel D.D.R. 324 del 29/09/2025 e successive disposizioni regionali, appartenenti alle seguenti categorie:

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;

b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina/GPL, benzina/metano, metano, gasolio/GPL, gasolio/metano e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1;

d) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;

2. la disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo **dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027**, a decorrere dall'avvenuta contrattualizzazione con il TSP da parte dell'utente;

3. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025 pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;

4. la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpav, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione – allerta livello "arancio" e livello 2 "rosso", individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato A1 della DGRV n. 377/2025 pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;

5. è vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato "Soglia esaurita" ossia:

    a) per i quali sia stata superata la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema (soglia chilometrica iniziale assegnata integrata dai chilometri aggiuntivi maturati e dal margine di tolleranza);

    b) per i quali sia stata revocata anticipatamente l'adesione al servizio MoVe-In, con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;

    c) per i quali sia stato sospeso il servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza per un periodo maggiore di 30 giorni e con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;

    d) per i quali sia cessato il servizio a seguito della rimozione del dispositivo da parte del TSP e con il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata.

    A tali veicoli non è consentito accedere alle esenzioni dal divieto di circolazione previste dalla specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

6. i veicoli che presentano lo stato del servizio MoVe-In "Servizio assente" ossia:

    a) per i quali debba essere ancora installata la scatola nera, decorsi 30 giorni dalla data di contrattualizzazione con il TSP;

b) per i quali sia stato sospeso il servizio in caso di anomalie di registrazione dei dati di percorrenza per un periodo maggiore di 30 giorni e senza il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;

c) per i quali sia stata revocata anticipatamente l'adesione al servizio MoVe-In, senza il superamento del 50% della soglia chilometrica iniziale assegnata;

d) per i quali sia cessato il servizio a seguito della rimozione del dispositivo da parte del TSP senza il superamento del 50% della soglia iniziale assegnata;

e) per i quali sia cessata l'adesione prima dell'installazione del dispositivo;

f) per i quali non sia stata riattivato il servizio allo scadere dell'annualità;

possono circolare nel rispetto delle limitazioni della circolazione previste nell'Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria. Per i veicoli che ricadono nei punti 6. a) e 6. b), è consentita comunque la circolazione per recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o per ripristinarne il corretto funzionamento, limitatamente al percorso strettamente necessario per recarsi all'appuntamento, purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, …) attestante la data di prenotazione presso la struttura e purché in tale data non siano attive le limitazioni emergenziali alla circolazione previste per i livelli di allerta "arancio" e "rosso" nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

A V V I S A

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Resta valido quanto previsto dalla vigente disciplina della Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 29 maggio 2023.

Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria e della criticità legata alle concentrazioni di PM10 di cui al punto 4:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.padova.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ossia il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/ext/verifica-classe-ambientale-veicolo).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza anche accedendo alla piattaforma telematica di Move-In.

La violazione del divieto di circolazione previsto al punto 5 della presente Ordinanza, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Il Sindaco

Sergio Giordani

SERGIO
GIORDANI
Comune di
Padova
29.09.2026
12:11:46
GMT+01:00